

## Tempo fino al 31 marzo per le variazioni del modello EAS degli enti associativi

In assenza di trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate si perdono le agevolazioni fiscali

/ **Francesco CAPOGROSSI GUARNA**

Entro fine mese, gli enti non commerciali associativi che si avvalgono delle agevolazioni tributarie devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate il modello EAS con le **variazioni** intervenute nell'anno precedente.

Sono tuttavia **esclusi** dalla comunicazione alcuni dati, ancorché variati, relativi a: proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità, abituale ovvero occasionale (punto 20); messaggi pubblicitari per la diffusione dei beni e servizi (punto 21); ammontare medio degli ultimi tre esercizi delle entrate complessive (punto 23); numero di associati nell'ultimo esercizio chiuso (punto 24); ammontare delle erogazioni liberali ricevute (punto 30); ammontare dei contributi pubblici ricevuti (punto 31); numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi (punto 33).

Con tale adempimento l'Amministrazione finanziaria acquisisce informazioni di carattere strutturale, organizzativo e fiscale utili per la verifica dei vincoli previsti dal regime di favore ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA (art. 30 comma 1 del DL n. 185/2009).

Il beneficio, infatti, riguarda la **non imponibilità** dei corrispettivi, delle quote e dei contributi ai sensi dell'art. 148 del TUIR e dell'art. 4 comma 4 secondo periodo del DPR n. 633/72, sempreché l'ente associativo:

- possieda i requisiti qualificanti dell'art. 73 comma 1 lett. c) del TUIR e dell'art. 4 del DPR n. 633/1972;
- comunichi all'Agenzia i dati e le notizie richieste entro 60 giorni dalla sua costituzione ovvero entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono variati i dati, inviando anche quelli non variati.

In ogni caso, si segnala la favorevole interpretazione dell'Amministrazione finanziaria a seguito dell'interrogazione parlamentare n. [5-09617](#) del 29 settembre 2016, secondo cui il termine fissato per presentare il modello EAS **non** ha carattere **perentorio** e, quindi, la sua omissione non preclude definitivamente all'ente di avvalersi delle agevolazioni, ma "esclude l'applicazione del regime di favore per le sole attività precedenti la data di presentazione del modello stesso. In tal caso, se ricorrono i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, l'associazione può applicare il predetto regime agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presentazione di detto modello, mentre ne restano escluse quelle compiute antecedentemente alla presentazione del modello EAS".

Alcuni enti non commerciali risultano esclusi dal modello EAS, mentre altri sono esonerati.

In particolare, sono comunque **esclusi ex lege**:

- gli enti che svolgono in via esclusiva o principale

un'attività commerciale, ad esempio a seguito di perdita della qualifica di ente non commerciale (che hanno già inviato il modello EAS entro 60 giorni dall'evento);

- le ONLUS (art. 10 del DLgs. n. 460/97), anche di diritto, eccetto le organizzazioni di volontariato (L. n. 266/1991) con attività commerciali non marginali (DM 25 maggio 1995);

- gli enti non associativi, quelli di diritto pubblico e quelli soggetti a speciali discipline fiscali (es. fondi pensione).

Sono invece **esonerati** alcuni soggetti non lucrativi a particolari condizioni:

- le associazioni pro loco con opzione per il regime forfetario ex L. n. 398/1991 (art. 30 comma 3-bis del DL n. 185/2008 e circ. n. [51/2009](#));

- gli enti associativi **dilettantistici** riconosciuti dal CONI a fini sportivi e iscritti nel registro che non svolgono attività commerciali e non effettuano "strutturalmente" operazioni commerciali anche se non imponibili come quelle "decommercializzate" (circ. n. [45/2009](#));

- gli istituti di patronato che non svolgono le attività proprie delle associazioni sindacali promotrici (circ. n. [51/2009](#)).

Con riferimento ai dati da indicare nel modello EAS, le associazioni iscritte in pubblici registri assolvono l'adempimento in forma semplificata indicando solo i punti 4, 5, 6, 25 e 26 (circ. nn. [45/2009](#) e [51/2009](#)), mentre le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono compilare anche il punto 20.

Inoltre, per le variazioni, non vanno riportati i dati identificativi del legale rappresentante o altri dell'ente qualora tali informazioni siano già in possesso dell'Agenzia ad esempio perché trasmessi con i modelli AA5/6 o AA7/10 (ris. n. [125/2010](#)).

Nessun aggiornamento del modello EAS va effettuato per le informazioni delle sezioni "Dati relativi all'Ente" e "Rappresentante legale" se già comunicate nel quadro B "Soggetto d'imposta" e nel quadro C "Rappresentante" dei predetti modelli di variazione. Invece, è necessario indicare quelle degli amministratori ovvero dell'organo di controllo dell'ente ove non inseriti nel quadro RO di REDDITI.

In caso di omessa o tardiva variazione dei dati è applicabile la c.d. **remissione in bonis** prevista dall'art. 2 comma 1 del DL n. 16/2012 convertito, che consente di regolarizzare l'invio non tempestivamente eseguito del modello EAS entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versando la sanzione minima di 250 euro (non compensabile).